Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

Nuovo ravvedimento per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026.

Pubblicato il provvedimento che fissa tempi e regole

Pronte le indicazioni per i soggetti ISA che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al Concordato preventivo biennale (Cpb) e intendono usufruire del regime di ravvedimento “speciale” previsto dal decreto fiscale di quest’anno (D.L. n. 84/2025, art. 12-ter). Con un il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, firmato dal direttore dell’Agenzia, vengono infatti definiti termini e modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo del 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

In questo numero:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni

– Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13/06/2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

– Qui le novità in sintesi.

– Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;
Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;
Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all'Agenzia delle Entrate;
Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;
Spese sanitarie–STS: invio annuale dei dati a partire dall'anno d'imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;
Forfettari e reverse charge: versamento dell'IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

– Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;
Imposta sostitutiva opzionale (ISA): introdotta soglia 85.000 €; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;
Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;
Conferimenti: norma interpretativa-per "conferimento" rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);
Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);
Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);
Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di

aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);
Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

– Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;
Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;
Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);
Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;
Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

– Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell'avvio degli accertamenti);
Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l'istanza è presentata entro i termini di ricorso;
Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;
Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all'Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;
Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni). - Accertamento e altri interventi: Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple; Stop "sospensione

Covid”: dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili; Aiuti di Stato “dichiarativi”: termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall’anno di dichiarazione). Dati di pubblicazione Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

La riforma fiscale del 2022 (L. 130/2022) ha introdotto nell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 il nuovo comma 5-bis, destinato a incidere profondamente sulla disciplina dell’onere della prova nel processo tributario.
In un Documento di ricerca del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) analizzate le più rilevanti sentenze delle Corti di merito e della Corte di Cassazione, evidenziando come la giurisprudenza si sia divisa tra due orientamenti:
una tesi innovativa, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il peso probatorio quasi esclusivo, con l’obiettivo di rafforzare le garanzie del contribuente;
una tesi classica, che interpreta la norma come conferma dei principi già consolidati e della possibilità di ricorrere alle presunzioni.

Il Consiglio dei ministri approva tre disegni di legge di delega per la Riforma generale delle professioni, dell’ordinamento forense e professioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025 ha approvato tre disegni di legge delega al Governo in materia di ordinamenti professionali.
Ordinamento forense – riaffermazione dell’autonomia e indipendenza dell’avvocato, nuove regole per associazioni e società tra professionisti, rafforzamento del codice deontologico e disciplina delle reti professionali.
Riforma generale degli ordinamenti professionali – revisione organica di formazione, tirocinio e società tra professionisti, con misure per favorire trasparenza, rappresentanza di genere e ricambio generazionale.
Professioni sanitarie – aggiornamento dei percorsi formativi e revisione della disciplina della responsabilità professionale, limitata ai soli casi di colpa grave, nel rispetto di linee guida e buone pratiche cliniche.

Indennità Straordinaria di

Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione entro il 31 ottobre

Dal 16 giugno 2025 possibile presentare la domanda di accesso all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell'INPS.

L'ISCRO è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per accedere alla prestazione è necessaria, oltre all'iscrizione alla Gestione Separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento.

I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall'Istituto sul sito www.inps.it

In alternativa al portale web, l'indennità ISCRO per l'anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al via le domande per la riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione

L’INPS, con il Messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025, comunica che, a partire da oggi, è attiva la procedura per la presentazione delle domande di esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti.

La misura, prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e recepita dall’Istituto con la circolare n. 83 del 24 aprile del 2025, garantisce una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di nuove attività avviate nel corso del 2025. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando il modulo dedicato “Riduzione 50% ART-COM 2025”.

Il servizio “Esperti” va in ferie

– Avviso di sospensione dei servizi –

Si informa che, per tutto il mese di agosto, i servizi di assistenza alla ricerca documentale e di risposta ai quesiti saranno sospesi.
Le attività riprenderanno regolarmente da lunedì 8 settembre 2025.

Auguriamo a tutti buone vacanze

Valutazione di bilancio e impairment test, dai Commercialisti un documento sui fattori addizionali di rischio nel costo del capitale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “I fattori addizionali di rischio nel costo del capitale per le valutazioni di bilancio e l’impairment test”, realizzato dalla Commissione di studio “Valutazioni per il bilancio”, operante nell’area “Principi Contabili e di

valutazione” alla quale è delegato il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio.

Il documento approfondisce l’integrazione dei fattori addizionali di rischio nella stima del costo del capitale aziendale, con particolare riferimento alle valutazioni di bilancio e all’impairment test.
Vengono analizzati i principali premium da rischio – country risk, size risk, execution risk – e introdotto il concetto di total beta come misura alternativa del rischio assoluto. Il testo esplora inoltre le differenze metodologiche tra approccio stand-alone e aggregato, offrendo esempi applicativi concreti basati su dati di mercato e prassi professionali. Obiettivo: fornire strumenti operativi per valutazioni più accurate, coerenti con i principi contabili OIC e IFRS.

Il documento propone infine alcuni esempi applicativi per l’individuazione e l’elaborazione di fattori addizionali di rischio nel costo del capitale, tenendo conto di alcune fattispecie aziendali di riferimento in casistiche comuni e riscontrabili sul mercato azionario.

Scadenza Rottamazione-quater: nona rata o prima scadenza per i “riammessi” da saldare entro il 5 agosto 2025

Ultimi giorni per il pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine è fissato al 31 luglio 2025, ma saranno comunque ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto in considerazione dei cinque

giorni di tolleranza concessi dalla legge. La scadenza riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l'apposito form presente nell'area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

Reverse charge settore logistica. Rilasciato il software per la compilazione della comunicazione dell'opzione

Da oggi (30/07/2025) è possibile inviare i file contenenti la comunicazione dell'opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. La Comunicazione

deve essere utilizzata dal committente per comunicare all’Agenzia delle entrate, l’opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 207 del 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. In altri termini, è consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva.
La nuova trasmissione “correttiva” consente di correggere le informazioni errate, ma non di rettificare opzioni già esercitate e comunicate. (Cfr.par. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025).

Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nei rispettivi cassetti fiscali . La consultazione può essere effettuata anche dall’intermediario delegato.

ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)”.

Il documento analizza:

gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
la definizione e l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1–10);
l’accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2025

In questo numero:

– Gli approfondimenti
– Credito R&S e riserva di legge (art. 23 Cost.)
I limiti del Fisco tra discrezionalità tecnica e obbligo di parere MiSE
di Alvise Bullo e Elena De Campo
– Profili fiscali e contabili della cessione d’azienda
di Marco Orlandi
– Prescrizione del credito post notifica cartella
L’eccezione in sede esecutiva e il ruolo dell’opposizione agli atti della riscossione
di Adriana Ardito

– Giurisprudenza –

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado

– Credito R&S e parere MiSE

– Necessario il coinvolgimento del Ministero per evitare disapplicazioni dell’art. 8 D.M. 27/05/2015
CGT Milano – Sez. XVI – Sentenza n. 3180/2025

– Tribunali Ordinari

– Prescrizione e opposizione all’esecuzione
Il pignoramento è illegittimo se gli atti interruttivi sono inefficaci
Tribunale di Bari – Sez. II Civile – Sentenza n. 2272/2025

– Prassi –

Agenzia delle Entrate

– Prestito o distacco di personale: trattamento IVA
Distacco, avvalimento e codatorialità alla luce della nuova disciplina
Circolare AE n. 5 E/2025

– ZES Unica – Investimenti “misti” e limiti immobiliari
Credito d’imposta solo se la componente immobiliare non supera il 50%
Risposta AE n. 183/2025

– Studio condiviso: IVA sul riaddebito spese
Professionisti non associati soggetti ad IVA sulle spese comuni
Risposta AE n. 189/2025

– ISA 2025: novità per il periodo d’imposta 2024
ATECO aggiornato, nuovi modelli e impatti del CPB
Circolare AE n. 11 E/2025

Reverse charge settore logistica. Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica

È stato approvato con provvedimento del 28 luglio 2025 il modello di comunicazione per l’opzione al regime IVA opzionale di reverse charge nel settore della logistica, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della legge n. 207/2024. La misura consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale. Disponibili istruzioni, durata triennale dell’opzione e nuovo codice tributo “6045” per i versamenti tramite F24

Ultima chiamata per la dichiarazione IVA 2025

tardiva: termine entro il 29 luglio

Scade domani, 29 luglio 2025, il termine per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), non trasmessa entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

In base all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale di 250 euro), tramite modello F24 con codice tributo 8911.

Fondi esteri non quotati: come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l’IVAFE

Con la Risposta n. 11/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale e IVAFE per gli investimenti in OICR esteri non quotati, soprattutto fondi armonizzati lussemburghesi detenuti da persone fisiche residenti in Italia. Il documento specifica che, in assenza di valore nominale o di rimborso, le quote devono essere valorizzate al costo di acquisto. Chiarita anche la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW.

Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo Unico Registro: il Governo approva il definitivo

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 22 luglio 2025 su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un importante decreto legislativo che dà attuazione alla legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il provvedimento introduce una serie di disposizioni che riguardano ambiti molto diversi tra loro: il Terzo settore, la crisi d’impresa, lo sport e l’imposta sul valore aggiunto. Contestualmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo un secondo decreto legislativo, sempre in attuazione della riforma fiscale, che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Inps: sospensione estiva di

talune notifiche dal 1° al 31 agosto 2025

Dal 1° al 31 agosto 2025 l’INPS sospende la notifica di note di rettifica, diffide, AVA, accertamenti e DURC per agevolare contribuenti e intermediari. Restano esclusi i casi urgenti legati alla prescrizione.

Anomalie dei dati ISA 2024 (p.i. 2023). L’Agenzia delle entrate informa i contribuenti

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, sono state individuate le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2023. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 634-636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e mira a favorire l’adempimento spontaneo e il dialogo trasparente tra Amministrazione e contribuente.

Credito d’imposta sulla formazione dei giovani imprenditori agricoli: online il modello di comunicazione | Definiti i termini e le modalità per l’invio telematico della richiesta

Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

A breve sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate

il software per l’invio telematico della comunicazione.

Dichiarazione di successione: online l’applicativo che calcola in automatico l’imposta da versare

Iter semplificato per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione di successione: arriva sul sito dell’Agenzia l’applicativo aggiornato che calcola in automatico l’imposta da versare.

La novità riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, per le quali, a seguito delle recenti modifiche normative, l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente. Grazie alla nuova funzionalità, è ora direttamente il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.

Redditi Persone Fisiche 2023,

anno d’imposta 2022. Errore di stampa nelle comunicazioni ex 36-ter dell’Agenzia delle entrate: da cestinare quelle ricevute senza la prima pagina

Sogei spa ha comunicato che a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (Modello redditi persone fisiche 2023 – anno di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025, non contengono la prima pagina in cui vengono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell’atto e sui passi da seguire.
Preso atto di quanto comunicato da Sogei Spa, nello scusarci del disagio arrecato, invitiamo i destinatari delle comunicazioni che presentano questa anomalia di stampa a non tenerle in considerazione e a cestinarle.
L’Agenzia nel prossimo mese di settembre provvederà a inviare gli atti riportanti tutte le informazioni corrette. (Così, avviso all’Utenza dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2025)

Testo e Relazione

Illustrativa del Decreto Correttivo Ter Luglio 2025 alla Riforma Fiscale

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni, donazioni, imposta di registro, diritti del contribuente, sanzioni tributarie e riscossione.

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Link al testo della bozza di relazione illustrativa di del decreto legislativo Correttivo-Ter

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2025

In questo numero:

– Gli approfondimenti

– Le memorie illustrative (in sede giudiziale) assumono un ruolo di siderale importanza (a maggior ragione) post riforma del 2024 e necessitano di un precipuo e idoneo schema “sartoriale” e riassuntivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo
– Soci di S.r.l. e Gestioni Inps artigiani e commercianti
di Enrico Molteni

– Prassi –

– INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –
Contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti senza cassa –
Contributi IVS 2025: istruzioni aggiornate per la compilazione del Quadro “RR” e riflessi del CPB.
Circolare INPS – n. 105 del 27 giugno 2025

– Agenzia delle Entrate –
Fringe benefit auto aziendali – Modifica delle percentuali –
Nuova disciplina dal 2025 e applicazione del regime transitorio.
Circolare AE – n. 10/E del 3 luglio 2025

– Patrimonializzazione delle società – Rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche non imprenditori – La conferma del principio dell’“incasso giuridico” nelle risposte AE nn. 59 e 182/2025.
Risposta AE – n. 182 dell’8 luglio 2025

– Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della FNC –

Revisione legale –
Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle S.r.l.
Documento del 17 giugno 2025

Cdm. Via libera preliminare al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Studio condiviso tra professionisti non associati: l’IVA si applica al

riaddebito delle spese

Con la risposta ad interpello n. 189 del 14 luglio 2025, forniti chiarimenti sul trattamento IVA di somme dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale

Nel documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

il riaddebito delle spese comuni tra professionisti, in assenza di una formale associazione professionale, "deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA", in linea con quanto già chiarito nella circolare n. 58/E del 2001;
non è configurabile, nel caso concreto, un mandato senza rappresentanza, in quanto l'accordo tra i professionisti non è "riconducibile al contratto … di cui all'articolo 1703 del codice civile",
gli interessi legali liquidati dal giudice, quando assumono "natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni", non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.
l'IVA sulle spese processuali è dovuta dal cliente del difensore vittorioso, non dal soccombente, qualora il primo sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione.

Revisione EE.LL.: dai

commercialisti il parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza | Uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali

“La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei Consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri per di fornire uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

Commercialisti: controlli formali delle dichiarazioni, c’è tempo fino al 15

settembre

Per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2022 c'è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre. È quanto comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l'informativa n. 110/2025, nella quale si ricorda come nell'ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall'Agenzia delle Entrate richieste con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Assistenza fiscale 2025: le regole per i conguagli modello 730/4. I Servizi Inps per i cittadini

Con il messaggio 30 giugno 2025, n. 2070, l'Inps comunica che, anche per il 2025, l'Istituto assicura, in qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730. Provvederà quindi a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi.

Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell’attività comporterebbe altrimenti l’applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate affronta l’interazione tra il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra espressamente il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell’Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l’ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un’attività “astrattamente rientrante” tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l’applicazione dell’IVA

nei modi ordinari (ex art. 36, comma 7, D.L. 41/1995), l’ostacolo all’accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

sia formalizzata all’avvio dell’attività (per i soggetti neoimprenditori);
ovvero nell’anno precedente (per soggetti già attivi).